



Città di Latisana

Provincia di Udine

ORDINANZA SINDACALE

Reg. Gen. n. 35 del 13/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI ANNULLAMENTO DEL MERCATO STRAORDINARIO DI DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020 NEL COMUNE DI LATISANA.-

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020 con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata classificata “zona gialla” in quanto non rientrante negli scenari di tipo 3 e 4 ai quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

RITENUTO che il rischio di diffusione del contagio connesso al commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata vada significativamente ridotto, consentendo l'attività subordinatamente all'adozione da parte dei sindaci di appositi piani consegnati ai commercianti;

CONSTATATO che per il Comune di Latisana non è possibile attivare, vigilare, presidiare e garantire il pieno rispetto di quanto indicato nelle premesse e che la mancata adozione della presente consentirebbe un'esposizione al contagio e, quindi grave pregiudizio per la garanzia della tutela della salute pubblica;

RILEVATO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero e settimanale del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 12/11/2020, avere il trend settimanale dei casi di contagi in aumento ed è valutata tra le regioni avente trend settimanale dei casi di contagi in aumento essendo la fascia di rischio “moderata ad alta probabilità di progressione” a seguito di focolai associati ad attività ricreative che comportano assembramenti, con un ulteriore aumento della trasmissione in ambito familiare/domestico;

VISTO che sulla base dei dati diffusi in data 12 novembre 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 346 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 47 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 120 posti base, con conseguente rischio di compromettere l'adeguatezza dell'offerta di strutture ospedaliere per far fronte ad ogni esigenza sanitaria nella gestione del contagio da COVID-19;

PRESO ATTO delle indicazioni del mondo scientifico secondo cui attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono l'igiene individuale, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico e il divieto di assembramento;

VISTO che le precauzioni assunte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con i diversi provvedimenti amministrativi adottati, hanno contribuito a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi, anche sul territorio comunale;

RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni dei D.P.C.M. fin qui adottati ma in particolare l'Ordinanza del Sig Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n° 41/PC del 12.11.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione del provvedimento di sospensione del mercato settimanale, senza alcuna possibilità di successivo recupero delle giornate di mercato non svolte;

CONSIDERATO che allo stato non è possibile garantire il rispetto dei precetti indicati nei DPCM ma in particolare quelle contenute nell'Ordinanza del Sig. Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n° 41/PC del 12.11.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare “l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”;

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

LETTA e fatta propria la nota pervenuta in data 13 novembre 2020 a firma di S.E. Il Prefetto di Udine, prof. 0088079 del 12.11.2020;

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 143 del 3 novembre 2020, con la quale si autorizzava il mercato straordinario di domenica 15 novembre 2020, su istanza di una parte dei commercianti titolari di concessione presso il mercato settimanale del capoluogo;

SENTITI i suddetti commercianti riguardo alle ulteriori misure restrittive individuate per limitare il diffondersi del contagio del virus;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. l'annullamento del mercato straordinario previsto per **domenica 15 novembre 2020** senza possibilità di recupero;
2. di notificare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, alle organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione, anche a mezzo degli organi di stampa.
3. che il presente provvedimento venga sollecitamente comunicato al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Latisana (tud38586@pec.carabinieri.it - tud23097@pec.carabinieri.it), alla Compagnia della Guardia di Finanza di Latisana (ud1490000p@pec.gdf.it) ed al Comando di Polizia Locale Intercomunale (polizia.locale@comune.latisana.ud.it), il quale è incaricato di predisporre ogni provvedimento necessario e conseguente.

I trasgressori saranno puniti nei termini imposti dalla Legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

F.to Daniele GALIZIO
Sindaco



Città di Latisana

Provincia di Udine

N.RO ORDINANZA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
35	13/11/2020	POLIZIA MUNICIPALE	13/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI ANNULLAMENTO DEL MERCATO STRAORDINARIO DI DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020 NEL COMUNE DI LATISANA.-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 13/11/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 28/11/2020.

Addì 13/11/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Federica Girardello

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.